



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO MIOLA

Seduta del 15/06/2021

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 23/10/2015 ed estinto anticipatamente con conteggio estintivo in data 05/06/2020, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede di dichiarare l'intermediario tenuto al rimborso al ricorrente della quota parte degli interessi corrispettivi non maturati per l'importo di euro 2.454,39, quale differenza tra quelli già stornati in conteggio estintivo e la quota che avrebbe dovuto essere restituita secondo criterio *pro rata temporis*, e dunque in proporzione con il tempo non goduto di ammortamento, come previsto dalle condizioni contrattuali indicate al punto 4 del modulo SECCI.

Costituitasi, parte resistente, incorporante della mandataria, si oppone alle pretese della cliente, e in relazione alla richiesta di restituzione degli interessi secondo il criterio lineare afferma che la stessa è infondata in quanto la pretesa di calcolare tale rimborso secondo il criterio *pro rata temporis* è contraria al testo contrattuale che prevede un piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente (Modulo SECCI, sezione 2. "*Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione*"). Aggiunge inoltre che è provato in via documentale che il cliente abbia pagato solo gli interessi relativi alle 55 quote scadute al momento dell'estinzione anticipata, perché nel calcolo del debito



residuo - di cui al conto estintivo - la banca ha decurtato tutti gli interessi sulle rate future, i quali sono i soli non maturati e sono stati quindi correttamente indicati in complessivi euro 3.732,62, corrispondenti appunto all'ammontare totale delle quote interessi relative alle 65 rate residue, come da piano di ammortamento alla francese.

La diversa pretesa di calcolare anche per gli interessi il rimborso secondo un criterio *pro rata temporis* è quindi palesemente infondata poiché quest'ultimo non costituisce affatto un criterio legale inderogabile (l'art. 125-sexies TUB dispone il rimborso "*degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto*", sicché per gli interessi è inevitabile fare riferimento al piano di ammortamento pattuito, poiché è solo da esso che possono dedursi gli interessi ancora dovuti per le rate residue) e la sua applicazione nel caso di specie - in cui pacificamente è stato convenuto che il rimborso del debito avvenisse secondo un piano di ammortamento alla francese - darebbe luogo a evidenti e ingiustificate storture. Ciò premesso, chiede che il ricorso venga rigettato in quanto le pretese formulate sono del tutto infondate in fatto e in diritto.

La ricorrente in sede di repliche alle controdeduzioni dell'intermediario convenuto, afferma che la recente giurisprudenza dei Collegi territoriali ritiene dirimente il dato letterale dell'articolo 4 del SECCI. A tal proposito, cita la decisione n. 11611/2020 del Collegio di Napoli. Insiste pertanto per l'accoglimento del ricorso.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

## DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte degli interessi corrispettivi e dei costi non maturati relativi ad un contratto di finanziamento mediante cessione di quote dello stipendio, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito.

La domanda merita di essere accolta solo in parte.

A supporto della domanda di integrazione di quanto già rimborsato a titolo di interessi non maturati, il ricorrente invoca l'applicazione del criterio proporzionale lineare, richiamato al punto 4 del modulo SECCI, dove è previsto espressamente che: "*il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue*". Invero, nel suo tenore letterale, tale norma convenzionale si pone in palese antinomia con altra disposizione contenuta nei medesimi moduli contrattuali, che definisce la metodologia di ammortamento del finanziamento. Infatti, il Collegio rileva che sempre nel modulo Secci, Sezione 2, "*Caratteristiche principali del prodotto di credito*", riquadro relativo a "*Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione*" è stato pattuito che il rimborso del debito avvenga secondo un piano di ammortamento alla francese. Tale piano risulta accettato e visionato dal cliente all'atto della stipula come da sottoscrizione del ricorrente riportata in calce al prospetto di liquidazione, prevede che le rate sono di importo costante e hanno, periodo per periodo, quote interessi decrescenti e quote capitali crescenti.

La legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento "alla francese" è stata in passato riconosciuta dai Collegi ABF, come sostenuto dall'intermediario, che ha citato nelle controdeduzioni la decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento. Tuttavia, di fronte all'antinomia sopra



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

evidenziata, i Collegi di questo Arbitro hanno, con orientamento condiviso, recentemente ritenuto che l'intermediario sia tenuto a stornare gli interessi nella misura più favorevole per il cliente, riconoscendo a quest'ultimo l'integrazione dello storno già operato fino a concorrenza di quanto dovuto secondo il criterio *pro rata temporis*: in questo senso, questo Collegio ha già ritenuto che *“la previsione della retrocessione degli interessi secondo il pro rata temporis è inserita nelle disposizioni contrattuali specifiche sull'estinzione anticipata. Tale disposizione, sia perché speciale sia per effetto della interpretazione ex art. 1370 e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005, secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore, deve dunque prevalere su quella relativa al calcolo degli interessi secondo il piano d'ammortamento c.d. “alla francese”* (Collegio di Napoli, n. 9836/21; in questi termini anche Collegio di Bari, n. 8952/2020 e già n. 14967/2019; Collegio di Milano, n. 13232/2020; Collegio di Napoli, n. 11611/2020 e 21740/2020; Collegio di Torino, n. 18629/2020; Collegio di Bologna, n. 7701/2020).

A tale stregua, considerato che l'estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della 55° rata, sulla base del conteggio estintivo datato 05/06/2020, e che a titolo di rimborso di interessi non maturati risulta già rimborsato dall'intermediario l'importo di euro 3.732,62, il Collegio riconosce che spetta al ricorrente il rimborso dell'importo di euro 2.445,39, con arrotondamento ad euro 2.445,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 2.445,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO